



Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. 3/2025

Oggetto: Divieto di utilizzo degli equidi nella trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche in presenza di ondate di calore di particolare intensità.

IL SINDACO

Premesso che

l'art. 13 del Trattato della U.E., siglato a Lisbona il 13.12.2007, afferma l'importanza di garantire il benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti capaci di provare piacere e dolore, invitando gli Stati membri a promuovere politiche responsabili verso gli animali, considerandoli non solo per l'utilità economica delle attività che li coinvolgono, ma anche in merito al loro benessere;

con legge costituzionale n. 1 del 11.02.2022 è stato modificato l'art. 9 della Costituzione Italiana, inserendo il comma 3 che prevede “[La Repubblica] *tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”;

il Regolamento per la Tutela degli Animali del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.07.2012, stabilisce che il Comune “*Promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti*”;

con Ordinanza Sindacale n. 835 del 17.06.2014 sono state regolamentate le modalità di utilizzo delle autovetture pubbliche a trazione equina nell'espletamento delle loro attività.

Considerato che

la città di Napoli è interessata da un incremento esponenziale dei flussi turistici e durante la stagione estiva la domanda di utilizzo delle vetture pubbliche a trazione equina, le cosiddette “carrozzelle”, subisce un incremento notevole;

le temperature medie globali stanno aumentando rapidamente e anche le giornate di caldo estremo hanno subito un'impennata, con inevitabili ripercussioni negative sulla salute sia degli uomini che degli animali;

il Centro Studi PLINIVS afferente al L.U.P.T. dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell'ambito di un progetto europeo HORIZON 2020 di cui l'amministrazione comunale è partner di progetto, ha analizzato i mutamenti climatici della città di Napoli e i rischi conseguenti, mostrando nel Rapporto finale della “*Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del territorio della città di Napoli indotti dai cambiamenti climatici*” i valori attesi di Temperatura Media Radiante (Tmrt), rappresentativi delle condizioni di isola di calore urbana sul territorio, e i valori attesi Universal Thermal Climate Index (UTCI), rappresentativi delle condizioni di comfort outdoor individuato su una scala di stress termico percepito, particolarmente impattante su fasce deboli di popolazione;



Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

il Rapporto propone azioni di adattamento climatico quali sistemi di ombreggiatura, verde urbano e alberature che contribuiscono a contenere il valore dell'indicatore entro i 26-28°C, soglia limite ideale.

Dato atto che

al fine di aggiornare la citata Ordinanza Sindacale n. 835/2014, in particolare in relazione alla tutela del benessere animale in presenza di ondate di calore di particolare intensità, il Comune, con nota prot. 495542 del 30 maggio 2024, ha inviato richiesta di parere all'ASL competente;

l'ASL Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione -U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene Urbana Veterinaria, con parere prot. 0170517/u del 05.06.2024, in atti al PG/514646, ha rilevato che *“il cavallo, animale omeotermo, mantiene costante la propria temperatura corporea (tra i 37,5 e i 38,5°C), tramite meccanismi che bilanciano sia il calore endogeno (prodotto dalle attività metaboliche e dal lavoro muscolare) che quello disperso (sudorazione e respirazione), insieme con la temperatura ambientale. La cosiddetta “zona di comfort termico” del cavallo dipende dall'unione tra la temperatura ambientale e l'umidità relativa dell'aria, che riduce l'efficienza dei meccanismi di dissipazione del calore tramite la sudorazione. Alcuni studi dimostrano che c'è un intervallo di temperatura che va dai 5° ai 25° gradi in cui il cavallo è in grado di mantenere una temperatura corporea interna senza particolare sforzo metabolico (produzione e perdita di calore si compensano). Quando le temperature superano i 25 gradi, il cavallo utilizza il raffreddamento per evaporazione per abbassare la temperatura. Più precisamente, il calore disperso attraverso l'apparato respiratorio dai cavalli sotto sforzo può arrivare al 15-25% della perdita termica totale, mentre l'evaporazione del sudore giunge fino al 65%. Quindi, più sale la temperatura e più il cavallo consuma energia per disperdere calore, con conseguente perdita di peso e squilibrio elettrolitico e l'animale entra in una fase di stress.*

Pertanto, a seguito di quanto esposto, si ritiene idonea la temperatura atmosferica di 30 gradi quale limite massimo per vietare l'utilizzo degli equidi per la trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nel periodo 1° giugno – 15 settembre”;

con Ordinanza Sindacale n. 443 del 10/06/2024 è stato disposto dal 12 giugno al 15 settembre 2024 il divieto di utilizzare gli equini per la trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche dalle ore 12.00 alle ore 16.00 al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- la temperatura atmosferica sia uguale o superiore a 30 gradi;
- il Bollettino giornaliero del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute”, specifico per l'area urbana di Napoli, emanato dal Ministero della Salute e diramato dalla Protezione Civile regionale, preveda livelli di rischio 2 o 3.

Vista la richiesta della Garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Napoli, pec acquisita al PG/2025/403050 del 05.05.2025 di proporre nuovamente la citata ordinanza a tutela degli equidi in considerazione delle elevate temperature estive.

Ritenuto, pertanto, che

in ossequio all'art. 13 del sopra citato Trattato della U.E. gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

nelle more dell'aggiornamento del richiamato Regolamento per la Tutela degli Animali del Comune di



Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Napoli per adeguarlo alla nuova normativa regionale e per garantire maggiore protezione e tutela delle specie animali, è opportuno rinnovare l'ordinanza sindacale n. 443/2024, disponendo per il periodo estivo misure urgenti di salvaguardia degli equidi in presenza di particolari condizioni meteorologiche, vietando - nelle giornate caratterizzate da ondate di calore con livelli di rischio 2 e 3 - la circolazione dei veicoli e/o vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi;

detta disciplina, in coerenza con i principi generali consolidati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, riveste i caratteri della contingibilità e dell'urgenza dettate dalla eccezionalità e particolare intensità delle ondate di calore che possono verificarsi nel periodo estivo, sul territorio cittadino.

Visto il citato parere favorevole espresso dall'ASL Napoli 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene Urbana Veterinaria.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali

Visti

l'art. 9 della Costituzione Italiana;

l'art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relative alla protezione degli animali;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

la Legge Quadro n. 281 del 14 agosto 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

la Legge regionale n. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione R.R. 1/2021;

lo Statuto del Comune di Napoli;

l'art. 1 comma 1 del Regolamento per la tutela degli animali approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 25 luglio 2012.

La Dirigente del Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
Giuliana Vespere

ORDINA

nel periodo 1°giugno - 15 settembre il divieto di utilizzare gli equini per la trazione delle vetture e nelle manifestazioni ludiche dalle ore 12.00 alle ore 16.00 al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- la temperatura atmosferica sia uguale o superiore a 30 gradi;
- il Bollettino giornaliero del “*Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute*”, specifico per l'area urbana di Napoli, emanato dal Ministero della Salute e diramato dalla Protezione Civile regionale, preveda livelli di rischio 2 o 3.



Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

D I S P O N E

In caso di violazione di quanto sopra specificato verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, integrato dall'art. 16 della L. 16/2003 che prevede il pagamento di una somma in danaro da € 25,00 a € 500,00.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, se più favorevole, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

Restano salve le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 835 del 17 giugno 2014 che non risultano incompatibili con il presente provvedimento.

Le disposizioni del presente provvedimento saranno vigenti fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli aggiornamenti del vigente Regolamento per la Tutela degli Animali del Comune di Napoli, necessari per adeguarlo alla nuova normativa regionale e garantire maggiore protezione e tutela delle specie animali.

DISPONE, altresì,

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune.

La trasmissione della stessa al Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS per l'invio ai titolari delle licenze dei veicoli a trazione animale.

La trasmissione della stessa al Servizio Polizia Locale per l'applicazione della presente Ordinanza.

Che gli interessati nel periodo 1° giugno – 15 settembre sono tenuti a consultare quotidianamente i Bollettini “*ondate di calore*” previsti dal “*Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute*”, specifico per l'area urbana di Napoli, emanato dal Ministero della Salute e diramato dalla Protezione Civile regionale, sul sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it alla sezione Bollettini sulle ondate di calore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni nei modi e previsti dal Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs.n. 104 del 2 luglio 2010 e smi.

Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco

Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.